



# COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

## PROVINCIA DI BENEVENTO

### AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

CAP 82020 - Via Nazionale - Tel. 0824-96.60.04 Fax 0824/966247 - PEC [foianovf.areatecnica@pec.it](mailto:foianovf.areatecnica@pec.it) - Cod. Fiscale / Partita IVA 00 689 010 627

Prot. generale 8923

Lì 28 dicembre 2017

**OGGETTO:** Autorizzazione DEFINITIVA allo scarico nel vallone San Giovanni delle acque reflue urbane dell'impianto di depurazione comunale del Comune di Foiano di Val Fortore ubicato alla località San Giovanni a Mazzocca ó D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e comma 250 art. 1 - L.R. n. 4/2011.

#### Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 114 del 28/04/1998 e s.m.i.;

Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000, giusto decreto sindacale n. 5 del 07/05/2015 e successivi n. 01 del 04/01/2016, n. 07 del 08/06/2016, n. 03 del 12/01/2017, n. 09 del 03/07/2017 e n. 10 del 02/09/2017 con il quale è stata attribuita all'ing. Pacifico Antonio la responsabilità dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- con Decreto n. 01 del 02/09/2014 del Responsabile dell'Area Tecnica avente ad oggetto *Autorizzazione DEFINITIVA allo scarico nel vallone San Giovanni delle acque reflue urbane dell'impianto di depurazione comunale del Comune di Foiano di Val Fortore ubicato alla località San Giovanni a Mazzocca ó Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e comma 250 ó art. 1 ó L.R. n. 4 del 15/04/2011*, prot. 5194 del 02/09/2014 è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico al Comune di Foiano di Val Fortore (BN), per 4 anni decorrenti dalla data di emissione dell'autorizzazione medesima e veniva indicata la data del 20/12/2017 il termine di validità della stessa;
- con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 17/06/2015 è stato affidato a Ge.Se.Sa. S.p.A., nelle more del passaggio della gestione all'Ambito Territoriale Ottimale Calore Irpino (ATO 1), le attività di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle reti di acquedotto, fognatura e depurazione nonché la realizzazione degli investimenti necessari al mantenimento in esercizio degli stessi ed alla loro ottimizzazione dal 01/07/2015 al 30/06/2015;
- con delibera di Giunta comunale n. 59 del 25/09/2015 si è preso atto del contratto sottoscritto in data 21/07/2015 repertorio n. 45175, per le attività di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle reti di acquedotto, fognatura e depurazione, di esecuzione degli investimenti necessari al mantenimento in esercizio degli impianti e di fatturazione e riscossione della tariffa;
- in base al predetto contratto, la Ge.Se.Sa. S.p.A. è subentrata al comune come gestore del servizio idrico integrato e pertanto anche per quanto riguarda gli impianti di depurazione;
- con istanza del 12/06/2017, acquisita da questo Ente al prot. 3820, la Ge.Se.Sa. S.p.A. in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Foiano di Val Fortore (BN) ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione medesima, rilasciata prima del subentro del soggetto gestore, precisando che la Autorizzazione de qua si intende rilasciata al Comune di Foiano di Val Fortore e, per esso, al soggetto gestore dell'impianto sito alla località San Giovanni a Mazzocca, Ditta Ge.Se.Sa. S.p.A. con sede legale in Benevento alla Zona Industriale Pezzapiana s.n.c. - P.IVA 00934000621, giusto Contratto d'appalto del 21/07/2015 Rep. n. 45175 e relativo Capitolato speciale, atti che, pur non allegati, sono da intendersi parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione per gli obblighi e responsabilità che ne conseguono;



ACCERTATA la competenza in materia per effetto della legge n.4 del 15-03-2011, art.1 comma 250, che ha trasferito la competenza relativa alle autorizzazioni e ai rinnovi ai Comuni territorialmente competenti;

ACCERTATA altresì che l'Autorizzazione richiesta riguarda lo scarico nel corpo idrico superficiale del vallone San Giovanni di acque reflue urbane depurate, per una quantità indicativa annua di circa 2880 mc provenienti dall'impianto di depurazione alla località San Giovanni a Mazzocca a servizio del villaggio turistico a monte non contenente le sostanze di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il piano di tutela delle acque della Regione Campania adottato con delibera di G.R. n. 1220 del 06/07/2007 e s.m.i.;

VISTI il D.Lgs 267/2000, D.Lgs n. 152/2006 e la L.R. n.4/2001;

RILEVATO che il Comune in qualità di Ente proprietario e la Ge.Se.Sa. S.p.A. in qualità di soggetto gestore dell'impianto depurativo, consapevoli delle dirette responsabilità e delle sanzioni anche penali previste in materia, sono tenuti e quindi si impegnano ad effettuare lo scarico nel pieno rispetto di tutte le leggi ed, in particolare, di quelle per la tutela ambientale impegnandosi, altresì, al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento e di quelle che potranno essere emanati successivamente ad integrazione o rettifica;

RITENUTO, per quanto potuto accertare da questo ufficio in relazione alle proprie competenze, di poter rilasciare il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel corpo idrico superficiale del vallone San Giovanni delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione comunale, sito alla località San Giovanni a Mazzocca, nella capacità di circa 2880 mc annui, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare delle condizioni e prescrizioni in appresso indicate;

Per tutto quanto espresso in narrativa, che in proseguo si intende integralmente riportato e trascritto:

#### DECRETA

1. di rilasciare al Comune di Foiano di Val Fortore, e per esso, al soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A. con sede legale in Benevento alla Zona Industriale Pezzapiana s.n.c. - P.IVA 00934000621, l'autorizzazione allo scarico continuo in sponda sinistra del vallone San Giovanni ó coordinate geografiche WGS84 N. 41.21.25,60 ó E. 15.55.50,92 delle acque reflue urbane depurate, per un volume indicativo di circa 2880 mc annui, provenienti dall'impianto di depurazione sito in Foiano di Val Fortore alla località San Giovanni a Mazzocca, con ubicazione catastale al foglio 16 particella 44, avente una potenzialità di esercizio di 50 abitanti equivalenti ed una portata variabile da 0,29 a 0,70 l/sec, a condizione che le stesse siano allineate, previo idoneo trattamento epurativo, agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore e che, in loro mancanza, rispettino costantemente, fin dal principio, i valori limite di emissione stabiliti dalle tabelle 5 e 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare non contenenti le sostanze di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 citato;
2. La presente autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni (quattro), decorrenti dalla data 21/12/2017 e, pertanto, è valida fino al 20/12/2021, salvo i casi di rinuncia, di revoca, di voltura o di cessazione dello scarico, e potrà essere sospesa, annullata o revocata da questa Amministrazione in qualsiasi momento, anche senza preavviso o preventiva diffida (art. 21 quinquies, comma 1, della L. 241/90), qualora se ne presentassero i presupposti; se l'istanza di rinnovo viene tempestivamente presentata, un anno prima della naturale scadenza, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento;
3. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente;

Prescrizioni:

- Fissa in 5.000 UFC/100ml il limite massimo per il parametro ESCHERICHIA COLI;



4. Impegna il Comune richiedente, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., ad adottare ogni utile accorgimento per evitare possibili inquinamenti e a riutilizzare o a rendere disponibile per il riutilizzo la maggior quantità possibile di acque reflue depurate;
5. Obbliga il Comune in oggetto, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., a garantire la perfetta efficienza, la perfetta conduzione, la perfetta gestione e la perfetta manutenzione dell'impianto di depurazione e di recapito, di tutte le sue componenti sia fisse che mobili, di tutte le relative pertinenze e della rete di adduzione e di scarico per impedire esalazioni nocive e/o maleodoranti e per evitare tracimazioni, pencolamenti, spandimenti e fuoriuscite di acque reflue che possano arrecare pregiudizio a terzi, al corpo recettore, alle acque, al suolo, al sottosuolo e all'ambiente in genere ed adottare, in tutta l'area dell'impianto, le opportune cautele a tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone, obblighi questi per i quali il Comune di Foiano di Val Fortore, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., è contestualmente diffidato al perfetto e puntuale adempimento a pena di revoca della presente autorizzazione;
6. Obbliga il Comune in oggetto, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., in caso di danno ambientale anche accidentale, a farsi carico delle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'ex art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e s.m.i. così come regolamentati dal D.M. 25/10/99 n. 471 e dagli artt. 299 e s.s. del DLgs n. 152/2006 e s.m.i.;
7. Obbliga il Comune in oggetto, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., a garantire il perfetto autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico mediante analisi qualitative per tutti i parametri della Tabella I e della Tabella 3 - colonna 4 - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, con le modalità e con le periodicità di almeno una volta al mese;
8. Obbliga il Comune in oggetto, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., ad adottare ogni possibile accorgimento per evitare danni ambientali e pertanto richiedere, per ciascun allaccio autorizzato alla relativa rete fognaria, idonee prescrizioni e idonei sistemi di depurazione dei reflui, nonché a verificare costantemente il rispetto delle prescrizioni imposte e a controllare, inoltre, che non si verificano allacci e/o scarichi abusivi o non autorizzati alla suddetta rete fognaria;
9. Impegna il Comune in oggetto, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., a comunicare tempestivamente all'A.R.P.A.C. di Benevento, l'eventuale sequestro o dissequestro dello scarico e/o delle aree e degli impianti ad esso funzionalmente connessi, l'eventuale cessazione dello scarico, le variazioni della sua titolarità o della sua gestione, ogni variante qualitativa o quantitativa dello scarico, le eventuali modifiche dell'impianto di depurazione, del sistema di collettamento, dei pozzetti fiscali o del punto di scarico, rispetto ai requisiti dichiarati e/o posseduti per il rilascio della presente autorizzazione, nonché tutti gli eventuali guasti o difetti dell'impianto di depurazione precisando il tipo di anomalie, gli interventi previsti, i tempi preventivati per il ripristino, gli accorgimenti adottati e le eventuali modifiche apportate alla qualità dello scarico;
10. Obbliga il Comune in oggetto, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., a seguito di modifiche sostanziali dell'impianto di intervento di ammodernamento e di potenziamento, di guasti imprevisto e imprevedibili che comportano interventi di manutenzione straordinaria, ad attenersi a quanto previsto dalle direttive tecniche Regionali approvate con delibere di G.R. n. 259 del 29/5/2012;
11. Obbliga il Comune in oggetto, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., a dotarsi di una sufficiente scorta di pezzi di ricambio per quelle parti dell'impianto di depurazione maggiormente soggette a guasti per usura, al fine di ridurre al minimo i tempi di intervento per la loro sostituzione e a dotarsi di idonei sistemi di protezione contro le interruzioni di energia elettrica al fine di evitare blocchi o malfunzionamenti dell'impianto di depurazione che possano dar luogo a scarichi di acque reflue non depurate;
12. Obbliga il Comune in oggetto, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., a consentire, al personale dell'A.R.P.A.C. e alle altre Autorità competenti in materia di tutela ambientale, l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, al sistema di depurazione, al sistema di collettamento e allo scarico finale, obbligandosi altresì a mantenere in corretta efficienza i detti luoghi ed impianti, compreso l'agevole accesso ai pozzetti di controllo dello scarico nonché al diretto punto di immissione nel corpo recettore, e a fornire a detto personale tutte le informazioni richieste. Il



titolare dello scarico, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., che non consente l'accesso ai luoghi al personale addetto ai controlli, è soggetto alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 137, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.

13. La società Ge.Se.Sa. S.p.A. è, inoltre, tenuto ad esibire su richiesta delle Autorità competente ogni altra documentazione che dovesse rendersi necessaria per la verifica della compatibilità dello scarico con il corpo recettore e/o del regolare esercizio dello scarico e delle operazioni ad esso funzionalmente connesse;
14. Obbliga il Comune in oggetto, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., ad effettuare lo smaltimento o il recupero dei fanghi prodotti e degli eventuali altri materiali di risulta nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti e a tenere l'area dell'impianto di depurazione sgombra da rifiuti, da vegetazione spontanea e/o da altri materiali che possano causare, anche accidentalmente, inquinamento delle acque, del suolo o del sottosuolo, o situazioni di pericolo per l'ambiente e/o per le persone, e a garantire la messa in sicurezza, la perfetta custodia e la corretta gestione di detti materiali e rifiuti; obblighi questi per i quali il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., è contestualmente diffidato al perfetto e puntuale adempimento a pena di revoca della presente autorizzazione;
15. Obbliga il Comune in oggetto, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., a consentire i controlli qualitativi delle acque reflue immesse nel corpo idrico recettore;
16. Impegna l'A.R.P.A.C., Dipartimento Provinciale di Benevento, o altro soggetto competente, durante l'intero periodo di validità della presente autorizzazione e nell'ambito delle proprie attività di istituto, a verificare il rispetto delle condizioni imposte e l'effettiva qualità della scarico, tramite i controlli periodici, una volta all'anno, - per i parametri della Tabella 1 e della Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 - presso l'effluente finale o presso i punti assunti a riferimento per il campionamento, con le modalità e con le cadenze stabilite dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 ó presso l'effluente finale o presso i punti assunti a riferimento per il campionamento, e, comunque, almeno una volta l'anno, a notificare agli interessati gli esiti delle analisi ai sensi degli artt. 15 e 14 della legge n. 689/81, ed a trasmettere tempestivamente a questo Ente i risultati completi delle analisi sulla qualità delle acque scarico, precisando che in mancanza dei predetti riscontri analitici sulla qualità delle acque di scarico si avrà titolo per procedere alla sospensione dell'autorizzazione allo scarico;
17. Trattandosi, l'attività oggetto della presente autorizzazione, di servizio pubblico rivolto a proseguire utilità e benessere a beneficio dell'intera collettività, in attuazione e nel rispetto di precise norme di legge a ciò preposte, il Comune titolare della presente autorizzazione provvederà al pagamento delle eventuali spese derivanti dalla esecuzione dei rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi di cui al precedente punto 16, solo ed esclusivamente se dovuti in forza di specifica disposizione di carattere normativo o contrattuale che si richiami esplicitamente alle attività istituzionali obbligatorie di accertamento e controllo dello scarico durante l'esercizio come autorizzato;
18. La presente autorizzazione allo scarico non è rinnovabile tacitamente alla sua scadenza, e il Comune in oggetto, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., è quindi tenuto a richiedere espressamente il suo rinnovo ad un anno dalla scadenza, inoltrando apposita istanza debitamente documentata al responsabile dell'Area Tecnica;
19. La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento e al solo scopo di consentire al Comune in oggetto, e per esso al soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., di poter scaricare acque reflue depurate nel corpo recettore indicato, secondo le prescrizioni in essa riportate; l'autorizzazione allo scarico non sostituisce, pertanto, altri eventuali permessi, licenze, nulla-osta, autorizzazioni o concessioni di sorta che il titolare dello scarico, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., dovesse essere tenuto a richiedere ad altri Enti o a terzi per il corretto esercizio dello scarico, per il suo vettoriamento, per lo svolgimento di eventuali altre operazioni ad esso funzionalmente connesse, per attraversamenti e servitù e per la costruzione, la detenzione, la conduzione, la gestione, l'uso e la manutenzione di edifici, impianti, attività, strutture ed aree relative allo scarico; la presente autorizzazione, inoltre, è valida esclusivamente per lo scarico in oggetto e non sostituisce, pertanto, altre eventuali



autorizzazioni allo scarico che codesto Comune, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., dovesse essere tenuto a richiedere per altre forme o tipologie di scarico o per altri scarichi ubicati altrove;

20. La presente autorizzazione potrà essere annullata nei casi previsti dalla legge e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento senza preventiva diffida, anche su richiesta di altre Autorità, per difetto o cessazione anche di uno solo dei requisiti dichiarati e/o posseduti, per motivi di interesse pubblico, o per inquinamento del corpo recettore e in conseguenza di detti provvedimenti non potranno essere avanzati reclami né richiesti indennizzi di sorta; l'autorizzazione, inoltre, potrà essere modificata in qualsiasi momento con prescrizione aggiuntive, sostitutive o diverse per effetto di modifiche della vigente normativa, di mutamenti dello stato ambientale del corpo recettore, delle caratteristiche dello scarico o degli apparati ad esso funzionalmente connessi o in conseguenza di mutamenti della sua titolarità e/o gestione;
21. La società gestore Ge.Se.Sa. S.p.A. in oggetto, assume la piena responsabilità civile e penale per quanto riguarda l'esercizio dello scarico, per la verifica ed il controllo delle acque scaricate, per il superamento dei limiti autorizzativi, per i diritti di terzi, per l'inosservanza delle prescrizioni sopra elencate e delle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in campo ambientale, sanitario, antinfortunistico ed urbanistico e di tutte le altre disposizioni di legge e regolamentari in materia di acque pubbliche, agricoltura, igiene e sicurezza pubblica, per quanto riguarda la veridicità e la validità delle dichiarazioni rese e della documentazione esibita, impegnandosi a tenere indenne il Comune di Foiano di Val Fortore;
22. Salvo i poteri attribuiti dalla legge ad altre Autorità in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in caso di produzione di atti non validi o contenenti dati falsi o non più rispondenti a verità, o per cessazione anche di uno soltanto dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il Comune di Foiano di Val Fortore procederà, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo la gravità e/o la recidività dell'infrazione, all'irrogazione dei sotto elencati provvedimenti in conseguenza dei quali non potranno essere avanzati reclami né richiesti indennizzi di sorta:
- Diffida, con l'indicazione del termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze accertate e/o per produrre la documentazione richiesta o quella che comprovi l'avvenuta eliminazione delle inosservanze;
  - Diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, senza alcun effetto sulla durata dell'autorizzazione allo scarico;
  - Revoca dell'autorizzazione allo scarico, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - Annullamento dell'autorizzazione allo scarico, nei casi previsti dalla legge;
  - Denuncia all'autorità giudiziaria in caso di illecito penale;
  - Il titolare dello scarico e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., è obbligato, per effetto della diffida, ad osservare tutte le prescrizioni in essa disposte, a rimborsare le spese di notifica della diffida e ad esibire, entro il termine in essa stabilito, tutta la documentazione richiesta;
  - Il titolare dello scarico e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., è obbligato, per effetto della sospensione dell'autorizzazione allo scarico, a non effettuare lo scarico anche se le acque reflue rientrassero nei valori limite di emissione, ad eliminare le irregolarità accertate, a rimborsare le spese di notifica della sospensione dell'autorizzazione allo scarico e ad esibire tutta la documentazione richiesta e, pertanto, lo scarico resta vietato fino al rilascio di un provvedimento di riammissione dello scarico che potrà essere disposto con prescrizioni aggiuntive, sostitutive o diverse rispetto a quelle dell'autorizzazione allo scarico sospesa;
  - Il titolare dell'autorizzazione, e per esso il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., per effetto della cessazione dello scarico, è obbligato a rimuovere, a sue cure e spese, i materiali e gli apparati che formano lo scarico finale e a ripristinare il relativo stato dei luoghi;



- In caso di accertamento di violazioni da parte del soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., non espressamente sanzionate dalle vigenti leggi in materia, saranno applicate le sanzioni pecuniarie da € 25,00 ad € 516,00 ai sensi della Legge n. 116 del 20/05/2003 e/o della L.R n. 12 del 13/06/2003, art.11, comma 2, o le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa regionale in materia;
  - il soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A. è espressamente obbligato al pagamento diretto delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, salvo poi la sua facoltà di ripetere le dette somme in capo ai responsabili accertati;
  - Resta ferma la responsabilità della società Ge.Se.Sa. S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore dell'impianto di depurazione in località San Giovanni aMazzocca, in caso di violazione delle disposizioni di legge, e fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri conferiti dalla legge ad altri Enti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, oltre che in caso di violazione delle disposizioni di cui al citato contratto di appalto e capitolato speciale in virtù dei quali è restata aggiudicataria della gestione in parola;
  - Il Comune si obbliga a mettere a disposizione del soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A. mezzi e personale comunale per le verifiche e gli accertamenti territoriali finalizzati all'accertamenti di eventuali scarichi abusivi che possano compromettere l'efficienza dell'impianto e quindi dello scarico.
23. L'amministrazione concessionaria assume l'impegno di notificare la presente autorizzazione, al soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A., presso cui se ne dovrà custodire copia da esibire alle autorità competenti di controllo.
24. Per tutto quanto non espressamente stabilito e previsto nella presente autorizzazione valgono le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e le pattuizioni contrattuali già vigenti tra il Comune e il soggetto Gestore o quelle che dovessero in seguito essere pattuite.
- La presente Autorizzazione viene notificata mediante consegna a mano a mezzo messo comunale o Pec:
- **Al Comune di Foiano di Val Fortore**, in persona del Sindaco Pro-tempore dott. Michelantonio Maffeo in qualità di legale rappresentante dell'Ente.
  - **Al Soggetto Gestore dell'Impianto di depurazione**, società soggetto gestore Ge.Se.Sa. S.p.A. Zona Industriale Pezzapiana, Benevento - [segreteria@gesesa.postecert.it](mailto:segreteria@gesesa.postecert.it);
  - **Alla Regione Campania Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema**, Via Alcide De Gasperi 28, 80133 ó NAPOLI - [dg.500600@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500600@pec.regione.campania.it);
  - **Regione Campania Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ó u.o.d. Autorizzazioni ambientali e rifiuti**, piazza Gramazio 1 ó Benevento - [dg05.uod15@pec.regione.campania.it](mailto:dg05.uod15@pec.regione.campania.it);
  - **All'ARPAC di Benevento, Via San Pasquale, n. 38/B**, con particolare riferimento all'investimento di cui al punto 17 della sua estesa declaratoria delle condizioni e prescrizioni che regolamentano il presente atto ó [arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it);
  - **All'ASL BN di Benevento**, Via Odorisio 1 - [dp.direzione@pec.aslbenevento.it](mailto:dp.direzione@pec.aslbenevento.it) - [dp.segreteria@pec.aslbenevento.it](mailto:dp.segreteria@pec.aslbenevento.it);
  - **Alla Amministrazione Provinciale di Benevento Servizio Ciclo Rifiuti ó Tutela dell'Ambiente** Piazza G. Carducci 1 ó Benevento - [settore6@pec.provincia.benevento.it](mailto:settore6@pec.provincia.benevento.it);
  - **Alla Polizia Municipale di Foiano di Val Fortore**.
- La presente autorizzazione viene altresì pubblicata all'Albo Pretorio on line oltre che sul sito del Comune di Foiano di Val Fortore per la dovuta conoscenza.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Ing. Antonio Pacifico)